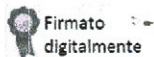


Pubblicato il 31/05/2024

N. 11191/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02255/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2024, proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Meriggi, Carlo Nunzio Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 4099 del 15.12.2023 con cui il MIMIT ha disposto la revoca dell'agevolazione concessa alla ricorrente con decreto direttoriale 24.6.2022; del preavviso di revoca comunicato in data 18.9.2023; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in

Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società [REDACTED] ha impugnato e chiesto l'annullamento del decreto n. 4099 del 15.12.2023 con cui il MIMIT ha disposto la revoca dell'agevolazione concessa alla ricorrente con decreto direttoriale 24.6.2022; del preavviso di revoca comunicato in data 18.9.2023, atti aventi ad oggetto *"Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia – Agevolazioni di cui all'art. 46 del D.L. n. 50/2017, così come modificato dall'articolo 1, commi 746-748, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Istanza: ZFUSC7_00910944 – C.F.: [REDACTED] – Comunicazione di non ammissione alle agevolazioni"*; del preavviso di revoca; del decreto di approvazione dell'elenco degli ammessi ai contributi per l'anno 2022.

La ricorrente ha esposto di esercitare un'attività di [REDACTED]; di aver partecipato al bando diretto all'ottenimento delle agevolazioni previste per la *"Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia"*; ha, inoltre, evidenziato di aver ottenuto emolumenti analoghi dal 2017 al 2022.

Il diniego oggetto di impugnazione è stato motivato sul presupposto che la ricorrente, *"sulla base di evidenze camerali, svolge un'attività economica appartenente alla categoria F "Costruzioni" della codifica ATECO 2007 e che alla data del 24 agosto 2016 non disponeva di una sede legale e/o operativa all'interno della zona franca urbana"*; e che *"a fronte delle osservazioni formulate dall'impresa con comunicazione inviata al Ministero tramite PEC il 12/10/2023, prot. n. 351521, non risulta essere superato il profilo di criticità di cui al suddetto*

preavviso di revoca del 18/09/2023, in quanto, indipendentemente dal motivo che ha previsto l'inserimento del codice ATECO (43.39.01) in visura, sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che svolgono, alla data di presentazione dell'istanza, un'attività appartenente alla categoria "F", come risultante dal certificato camerale e non avevano la sede legale e/o la sede operativa all'interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016, come previsto dal paragrafo 5, lettera i) della circolare del 28 marzo 2022 n. 120680".

In sostanza, la categoria F è riferita al settore "costruzioni", ciò determinando, in base alla circolare del MIMIT del 28.3.2022 n. 120680 (*"Agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l'annualità 2022 previsto dall'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*) che *"sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che: a) svolgono, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 9, un'attività appartenente alla categoria "F" della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all'interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016".*

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) Erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 46 del D.L. 50/2017 istitutivo della Zona Franco Urbana. Erronea applicazione ed interpretazione del comma 3 dell'art. 46 D.L. 50/2017. Violazione e falsa applicazione del Decreto Interministeriale 10.4.2013 e dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto di motivazione, contrarietà alla Circolare del 28.3.2022, n. 120680. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 97 e 98 della

Costituzione.

La ricorrente ha, sostanzialmente, dedotto che la propria classificazione è *“ATECORI Codice 56.10.2 – “ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”, esercitata fin dal 07/12/2017 e rappresentante l’attività non solo prevalente ma esclusiva al pubblico”* (cfr. pag. 7).

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (5.3.2024).

Con ordinanza n. 1255 del 29 marzo 2024 è stata accolta la domanda cautelare con la seguente motivazione: *“rilevato: che l’impugnato diniego è stato motivato sull’assunto che “non risulta essere superato il profilo di criticità di cui al suddetto preavviso di revoca del 18/09/2023, in quanto, indipendentemente dal motivo che ha previsto l’inserimento del codice ATECO (43.39.01) in visura, sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente alla categoria “F”, come risultante dal certificato camerale e non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016, come previsto dal paragrafo 5, lettera i) della circolare del 28 marzo 2022 n. 120680”; che la ricorrente ha dedotto di essere, “dall’inizio della sua attività, già beneficiaria delle agevolazioni in discussione, da sempre relativa alla Classificazione ATECORI Codice 56.10.2 – “ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”, esercitata fin dal 07/12/2017 e rappresentante l’attività non solo prevalente ma esclusiva al pubblico”* (cfr. pag. 7); *che a fronte di tale deduzioni l’Amministrazione resistente (costituitasi con memoria formale in data 5.3.2024) nulla ha eccepito; ritenuti sussistenti i presupposti per disporre un riesame della domanda, da effettuarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza”*.

Nessun riesame è stato disposto – ed ingiustificatamente – dall’Amministrazione resistente.

All’udienza in Camera di Consiglio del 29 maggio 2024 il Collegio ha avvisato le

parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, il Collegio rileva che pure a fronte di evidenti sintomi di illegittimità dell'impugnato provvedimento, posti a base della deliberazione cautelare, l'Amministrazione è rimasta ingiustificatamente inerte.

Pertanto, sulla scorta degli elementi posti a base della deliberazione cautelare, da confermare anche nel merito, il ricorso dev'essere accolto e l'impugnato decreto di revoca va annullato, con la conseguenza, quale obbligo conformativo, della restituzione alla ricorrente del contributo di [REDACTED], ove già recuperato dal Ministero resistente.

Si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Giuseppe Grauso, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE
Roberto Politi